

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	56
ALLEGATO ( <i>Nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	61

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	57
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	59
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1690 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che è in corso di trasmissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 29 ottobre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame è stato fissato alle ore 10 di mercoledì 6 novembre 2013.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, allo scopo di poter approfondire i contenuti della nota preannunciata dal rappresentante del Governo, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia brevemente differito.

Guido GUIDESI (LNA) e Francesco CARIELLO (M5S) si associano alla richiesta formulata dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che la nota, di cui è già stato sollecitato l'invio, sarà quanto prima distribuita ai membri della Commissione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) fa presente che, ove le questioni su cui il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo non fossero ritenute rilevanti ai fini del prosieguo dell'esame, si potrebbe comunque procedere all'esame degli emendamenti senza prevedere alcuno slittamento del relativo termine di presentazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva come, prima di procedere alla discussione sul provvedimento, sia necessario comunque acquisire i chiarimenti del Governo sugli aspetti evidenziati dal relatore. A tal fine, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa in attesa della nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i chiarimenti richiesti.

**La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 11.40.**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dà lettura di una nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze in risposta ai rilievi formulati dal Servizio del bilancio e richiamati dal relatore (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel ritenere esaustivi i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia come le disposizioni relative al patto di stabilità interno determinino, di fatto, uno slittamento dei termini di pagamento da parte degli enti locali, a fronte degli impegni di spesa in conto capitale assunti. Osserva come detto slittamento, comunque, tenuto conto che il corrente esercizio finanziario è ormai prossimo alla chiusura, non pare determinare particolari effetti negativi sul pagamento dei debiti.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito alle procedure di attuazione del programma di dismissioni immobiliari, per complessivi 525 milioni di euro, da realizzare entro il corrente anno. Osserva al riguardo come al predetto programma faccia riferimento soltanto la relazione tecnica e non anche il testo del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito di un ulteriore approfondimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel confermare che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è fissato per le ore 10 della giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

**Testo unificato C. 263 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in esame reca la modifica all'ar-

articolo 31 del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Rileva altresì che il testo è quello risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede di referente presso la Commissione affari sociali e non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante indennizzo per i soggetti affetti da talidomide, osserva preliminarmente che la norma appare suscettibile di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi, a fronte dei quali non sembra idonea la previsione di un limite di spesa. In proposito, rinvia alle considerazioni formulate riguardo ai profili di copertura finanziaria. Osserva altresì che, al fine di effettuare una verifica dell'onere – indicato dalla norma in 600.000 euro annui – appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione in merito agli effetti della modifica legislativa in esame, con particolare riferimento al numero dei soggetti potenzialmente beneficiari della stessa. Rileva quindi che andrebbe chiarito se l'onere indicato sia o meno comprensivo di tale voce di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, in considerazione della natura degli interventi previsti dal provvedimento, che appaiono suscettibili di determinare l'insorgenza di diritti soggettivi dovuti al riconoscimento di indennizzi ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, ravvisa l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di mera previsione, introducendo conseguentemente una clausola di salvaguardia

finanziaria. Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) nella misura di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2014, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sussistano le necessarie disponibilità. Infine, con riferimento alla formulazione del comma 3, segnala l'opportunità di modificare il secondo periodo del comma 3, prevedendo che sia il Ministro e non il Ministero ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono l'erogazione di un indennizzo per i soggetti affetti da talidomide, rileva che le stesse, come evidenziato dalla Ragioneria generale dello Stato, presentano profili di criticità in merito alla copertura finanziaria. Quanto al previsto utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, chiarisce che lo stesso non reca le necessarie disponibilità. Ritiene pertanto necessario, attesa la particolare rilevanza del tema, acquisire la relazione tecnica da parte del ministero competente, allo scopo di consentire la riformulazione delle predette disposizioni.

Rocco PALESE (PdL), nel concordare con le osservazioni del rappresentante del Governo, rileva come sia necessario acquisire, nel più breve tempo possibile, i dati relativi ai profili finanziari del provvedimento da parte del Ministero della salute, anche in considerazione della delicatezza della questione, riguardante l'incidenza di una patologia gravemente debilitante, sebbene in progressiva diminuzione.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 11.35.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 5 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.**

**Atto n. 30.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2013.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda di aver chiesto nella precedente seduta al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle ultime questioni sollevate dal relatore nella seduta del 30 ottobre, ricorda che, come risulta dalla relazione tecnica, uno degli obiettivi principali del presente regolamento è quello di ridurre, dal 70 al 50 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, la rata di acconto da destinare ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, al fine incentivare una corretta gestione della spesa e un più adeguato controllo delle spese rimborsabili. Ritiene che la richiesta del relatore di riportare la rata di acconto al livello precedente rischierebbe, quindi, di vanificare una delle principali finalità del prov-

vedimento in esame. Per quanto concerne, invece, l'eventuale anticipazione, dal 31 dicembre al 30 novembre, del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, per la determinazione, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo complessivo del contributo per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ritiene che la proposta del relatore possa essere condivisa, al fine di consentire una più adeguata programmazione della spesa degli enti locali.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (atto n. 30);

premessi che, come risulta dalla relazione tecnica, uno degli obiettivi principali del presente regolamento è quello di ridurre dal 70 al 50 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente la rata di acconto da destinare ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, al fine di incentivare una corretta gestione della spesa e un più adeguato controllo delle spese rimborsabili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le amministrazioni interessate possono fronteggiare gli adempimenti connessi all'introduzione della metodologia dei costi *standard* per la determinazione dei contributi spettanti a ciascun ufficio

giudiziario con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le eventuali corresponsioni di erogazioni eccedentarie o di carattere straordinario rispetto a quelle stabilite dal *budget* annuale saranno effettuate esclusivamente nell'ambito delle risorse di bilancio ordinariamente stanziato, previa individuazione di una quota di riserva da accantonare per tali finalità;

appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2;

ritenuto che il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-bis, comma 1, per la determinazione, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo complessivo del contributo per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari

debba essere anticipato dal 31 dicembre al 30 novembre, al fine di consentire un'adeguata programmazione della spesa degli enti locali,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre di ogni anno con le seguenti: 30 novembre di ogni anno;*

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.40.**

ALLEGATO

**DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica  
nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo.**

**NOTA PREDISPOSTA DAGLI UFFICI DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Con riferimento alle osservazioni ed alle richieste di chiarimento contenute nella nota di lettura predisposta dagli uffici del Servizio Bilancio della Camera dei deputati riguardo al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1, commi 1-4 Disposizioni in materia di immigrazione: In merito alla copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a complessivi 210 milioni di euro per il 2013, cui si ricorre, tra l'altro, per 90 milioni di euro al Fondo rimpatri degli stranieri e per 50 milioni di euro al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, estorsioni ed usura, si conferma, al Servizio Bilancio, la sussistenza delle effettive disponibilità delle predette risorse nonché la possibilità che quelle residue possano garantire, senza bisogno di eventuali rifinanziamenti, il perseguimento delle finalità alle quali sono istituzionalmente destinate; in merito poi ai profili di quantificazione per il versamento al bilancio dello Stato da parte dell'Inps di 70 milioni di euro, derivanti dai proventi del pagamento del contributo forfettario dei datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 109/2012, hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, si ritiene che gli elementi informativi di dettaglio vadano richiesti al vigilante Ministero del lavoro e della previdenza sociale che potrà acquisire tali informazioni direttamente dall'Ente interessato (Inps).

Articolo 2, commi 1-4 Integrazione Fondo di solidarietà comunale: il Servizio

Bilancio rileva che la norma appare suscettibile di produrre effetti negativi sul debito. Infatti entrambe le voci di spesa ridotte per finalità di copertura riguardano risorse utilizzabili, a legislazione vigente, esclusivamente a riduzione del debito. Viceversa, l'incremento di risorse del Fondo di solidarietà – sebbene utilizzabile solo nell'ambito del patto di stabilità interno, che non tiene conto di tali risorse aggiuntive – consente maggiori margini di cassa per spese di parte corrente non necessariamente derivanti da debiti pregressi.

Al riguardo, si rappresenta che la norma in esame non è suscettibile di produrre effetti negativi sul debito, in quanto le risorse destinate a copertura degli oneri ivi previsti sarebbero rimaste, comunque, inutilizzate nell'ambito del bilancio statale:

il contributo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012, per la quota non attribuita alle regioni Puglia e Molise, non avendo provveduto queste ultime a cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio;

le risorse della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, assegnate, ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto gli enti locali interessati non hanno provveduto a stipulare i relativi contratti di anticipazione di liquidità.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si confermano le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 - Ministero dell'economia e delle finanze) di cui è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2014.

Articolo 2, comma 5 Patto di stabilità interno enti locali 2013: Il Servizio Bilancio osserva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione. Quest'ultima non appare, pertanto, suscettibile di verifica, non risultando a tal fine utilizzabili i dati relativi alla spesa corrente degli enti locali rinvenibili da precedenti relazioni tecniche. Infatti, nelle ultime quantificazioni predisposte dal Governo sono stati utilizzati i dati di spesa corrente delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti riferiti al triennio 2006-2008. Non risultano invece disponibili, per tale aggregato di enti, i dati di spesa corrente, rilevanti ai fini del vincolo, riferiti al triennio 2007-2009 (periodo preso a base dalla norma). Inoltre, non è mai stato fornito l'aggregato di spesa riferito ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, assoggettati al patto a decorrere dall'esercizio in corso.

Al riguardo, si evidenzia che la spesa di riferimento per il totale del comparto degli enti locali ovvero la media degli impegni di parte corrente per il triennio 2007-2009 è pari a 46,9 miliardi di euro per i comuni e pari a 8,9 miliardi di euro per le province.

Il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la quantificazione operata dalla relazione tecnica in esame (450 mln con riferimento ad un aumento dello 0,81 per cento riferito a tutti gli enti locali) non appare del tutto coerente con quella, sopra citata, operata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 102/2013 (550 mln con riferimento ad un aumento dell'1 per cento riferito ai soli enti che non adottano la sperimentazione): i due importi risulterebbero, infatti, coerenti solo nell'ipotesi di assenza di enti in sperimentazione.

Al riguardo, si rappresenta che nel 2014 viene sospesa la virtuosità così come

prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012. Di fatto, il premio individuato per gli enti virtuosi viene considerato premio per gli enti in sperimentazione. Pertanto, nel 2014 non si registra l'effetto di miglioramento dell'indebitamento netto perseguito con la sospensione prevista per il 2013.

Sotto il profilo metodologico, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

se l'inasprimento del vincolo, disposto a meno di tre mesi dalla fine dell'esercizio cui il medesimo vincolo è riferito, possa generare difficoltà operative per gli enti locali, tenuti ad individuare misure aggiuntive e impreviste di risparmio da attuare in brevissimo tempo. Considerata la contestuale disposizione programmatica volta a prospettare la possibilità di un recupero di spazio finanziario per la spesa in conto capitale nel 2014, è presumibile che l'inasprimento dei vincoli per il 2013 si traduca, sul piano operativo, in un rinvio dei pagamenti a fronte degli impegni di spesa in conto capitale assunti, alimentando il fenomeno del ritardo dei pagamenti che, con altre misure (presenti anche nel provvedimento in esame) si intende contrastare.

In merito, si evidenzia che in base alla circolare applicativa del patto di stabilità interno e in considerazione di quanto indicato nel comma 6 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, gli enti sono stati invitati, comunque, a programmare le loro esigenze di spesa sulla base dell'obiettivo più alto;

se la sospensione delle forme premiali o sanzionatorie per il biennio 2013-2014 riferite al rispetto dei parametri di virtuosità possa, di fatto, disincentivare gli enti locali alla progressiva convergenza verso i predetti parametri, con la conseguente perdita dei relativi effetti di efficientamento anche sotto il profilo finanziario.

In merito, si ritiene che l'adesione alla sperimentazione dei nuovi principi conta-

bili sia una forma di convergenza verso registrazioni contabili più veritiere altrettanto virtuosa;

se sia confermata la disposizione, non espressamente fatta salva dalla norma in esame, che prevede la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente con riferimento agli enti in sperimentazione, da determinarsi con decreto ministeriale per un importo complessivo di 20 mln di euro per il 2013. In caso contrario, ove tale disposizione dovesse ritenersi tacitamente abrogata, ne discenderebbero corrispondenti risparmi per l'esercizio in corso.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione che prevede la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente con riferimento agli enti in sperimentazione per un importo complessivo di 20 milioni di euro per il 2013, ovvero l'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, non è abrogata. Il relativo decreto ministeriale di riparto, su cui la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2013, è in fase di perfezionamento.

Articolo 2, comma 7 Pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti locali: il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se la possibilità, prevista dalla norma di cui alla lettera a), di utilizzare nel 2014 le disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 possa determinare uno slittamento al 2014 di parte degli effetti iscritti sul saldo di fabbisogno del 2013.

La possibilità di utilizzare nel 2014 le disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 discende dalla considerazione che la procedura di assegnazione delle risorse alle regioni potesse far slittare l'effettivo pagamento dei debiti, pagamento che determina il reale impatto sul fabbisogno (in quanto le anticipazioni rappresentano flussi interni alla pubblica amministrazione). Pertanto la modifica non fa altro che prendere atto di una situazione i cui effetti finanziari sono stati già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Il Servizio Bilancio non ha osservazioni in merito alle restanti disposizioni, nel presupposto – confermato dalla relazione tecnica – che gli eventuali effetti sui saldi di competenza economica derivanti dal pagamento dei debiti fuori bilancio siano contabilizzati nei bilanci degli enti locali e rientrino nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Relativamente al secondo punto, si conferma che la norma, finalizzata ad ampliare i requisiti per accedere alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto i pagamenti dei debiti fuori bilancio devono avvenire sempre nell'ambito dei vincoli del patto. Il riconoscimento dei predetti debiti, inoltre, deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento giuridico e la relativa copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidità di cui al citato decreto-legge n. 35/2013.

Articolo 3 Disposizioni finanziarie vengono chiesti chiarimenti in merito:

1. alla esclusione dagli accantonamenti di risorse disposte dal « comma 2 dei capitoli su cui si siano formati debiti e in quanto tali non suscettibili di modulazioni in riduzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 »;

2. alle conseguenze che possano derivare dalla sospensione per l'anno 2013 – limitatamente ai capitoli interessati dagli accantonamenti di risorse disposti ai sensi del comma 2 – della facoltà riconosciuta ai dirigenti responsabili della gestione di disporre variazioni compensative di sola cassa occorrenti ai fini dell'effettuazione dei pagamenti nei tempi stabiliti, posto che tale facoltà appare funzionale al progressivo contenimento dell'insorgenza di posizioni debitorie a carico dell'amministrazione statale.



In merito al primo punto, si conferma che tale esclusione è stata opportunamente operata sui capitoli interessati.

In relazione al secondo punto, si rappresenta che la sospensione della facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa relativamente ai capitoli oggetto di accantonamenti si rende necessaria al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dei risparmi attesi dalla norma. Essendo la limi-

tazione della dotazione di cassa corrispondente ad un pari accantonamento di competenza, si rileva come la disposizione operi prioritariamente attraverso la limitazione degli impegni e di conseguenza sui corrispondenti pagamenti. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni di chiedere le integrazioni di cassa a valere sullo specifico fondo di riserva nel caso di pagamenti volti ad evitare il formarsi di debiti.